



**COMUNE DI MOZZECANE**  
*Provincia di Verona*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2021**

## INDICE GENERALE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusione superfici del tributo
- Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti speciali
- Art. 8. Superficie degli immobili
- Art. 9. Costi di gestione
- Art. 10. Determinazione della tariffa
- Art. 11. Articolazione della tariffa
- Art. 12. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17. Scuole statali
- Art. 18. Tributo giornaliero
- Art. 19. Tributo provinciale
- Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 21. Riduzioni per avvio al riciclo delle utenze non domestiche
- Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23. Uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche e riduzioni per avvio al recupero
- Art. 24. Ulteriori riduzioni
- Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Riscossione
- Art. 29. Funzionario responsabile
- Art. 30. Attività di controllo e accertamento
- Art. 31. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 32. Contenzioso
- Art. 33. Sanzioni e interessi
- Art. 34. Rimborsi
- Art. 35. Disposizioni finali

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni vigenti deliberate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il presente Regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

## **Art. 2**

### **Definizione e classificazione dei rifiuti**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito T.U.A.), come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del T.U.A., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Ai sensi dell'art. 184, comma 1 del T.U.A, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. I rifiuti urbani sono definiti dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del T.U.A.
5. I rifiuti speciali sono definiti dall'art. 184, comma 3 del T.U.A.
6. I rifiuti pericolosi sono definiti dall'art. 184, comma 4 del T.U.A.

## **Art. 3**

### **Soggetto attivo**

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **Art. 4**

### **Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La mera utilizzabilità delle superfici è idonea per l'applicazione del tributo.
2. Si intendono per:
  - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
  - c) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **Art. 5**

### **Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (possesso, occupazione o detenzione), con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 6**

### **Esclusione superfici dal tributo**

1. Si presume che esistano le condizioni che comportano l'esclusione dall'assoggettamento al tributo nei seguenti casi:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree scoperte destinate al transito o al parcheggio;
  - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
  - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili. Sono esentati comunque i locali e le aree di associazioni sportive in convenzione con il Comune che hanno in concessione gratuita gli edifici comunali;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;
  - g) le unità immobiliari per le quali siano stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da

impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.

## **Art. 7**

### **Esclusione per produzione di rifiuti speciali**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, incluse nella tassazione le aree destinate al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo e le aree dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Le aree da non tassare devono essere dettagliatamente individuate attraverso piantine/planimetrie catastali da allegare alla dichiarazione da presentare ai fini della tassa rifiuti.
2. Relativamente alle tipologia di attività, di seguito indicate, qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Categoria 19 – Carrozzerie, autofficine, elettrauto	15%
Categoria 20 – Attività industriali con capannoni di produzione	15%
Categoria 21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici	15%
Aree scoperte operative (ad esempio esposizioni esterne)	75%

## **Art. 8**

### **Superficie degli immobili**

1. Fino all'attuazione prevista dall'articolo 1, comma 647 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cioè la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,50 metri.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle sopra citate, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Art. 9**

### **Costi di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 elaborato nel rispetto delle disposizioni vigenti deliberate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

## **Art. 10**

### **Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e fatte salve le indicazioni formulate da ARERA per quanto di competenza, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a del medesimo allegato.

## **Art. 11**

### **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle categorie di utenza domestica e di utenza non domestica.

## **Art. 12**

### **Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative al cambio di residenza all'interno del Comune non danno diritto a recuperi o rimborsi ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, diverse da quelle individuate nel comma precedente, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia presentata nei termini previsti dalla legge. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 13**

#### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa sono indicati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

### **Art. 14**

#### **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di marzo dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

## **Art. 15**

### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa sono indicati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

## **Art. 16**

### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1, punto 4.3 (tabella 3a) e punto 4.4 (tabella 4a) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base dell'attività principale svolta, desumibile ad esempio dalla visura camerale.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa (ad esempio mense).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## **Art. 17**

### **Scuole statali**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 655 della legge n. 147/2013, il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del

decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma versata dal Ministero al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **Art. 18**

### **Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Il tributo giornaliero è assorbito dal canone di concessione per i mercati previsto dall'articolo 1, comma 837, della legge n. 160/2019, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'articolo 1, comma 842 della legge n. 160/2019.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. In alternativa il tributo dovuto si calcola sulla base dell'effettivo costo del servizio prestato in occasioni di manifestazioni particolari quali feste e sagre.
3. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi che gestisce la TARI tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Art. 19**

### **Tributo provinciale**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

## **Art. 20**

### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%, nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è subordinata al rispetto delle modalità previste dall'articolo

20 del Regolamento comunale tecnico per la gestione della raccolta dei rifiuti urbani.

2. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione dei proprietari o possessori (c.d. seconde case), sono soggette ad una riduzione del 70% da applicare alla quota fissa ed alla quota variabile, calcolata per un nucleo familiare composto da una persona.
3. Alle utenze domestiche con componenti residenti nel Comune che acquistano, nell'anno di riferimento, pannolini lavabili per i loro bambini di età compresa tra zero e 24 mesi oppure pannoloni lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili (coppette mestruali) per persone conviventi e residenti, si applica, considerando l'obiettivo diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio, la riduzione del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di riduzione complessiva definita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Le utenze domestiche indicate al comma precedente, dovranno presentare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'anno di riferimento, apposita richiesta all'Ufficio Tributi comunale, presentando la prova di acquisto e pagamento avvenuto nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento (fattura o scontrino fiscale 'parlante' con l'indicazione della dicitura: pannolini lavabili, pannoloni lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili - coppette mestruali; ed il codice fiscale dell'acquirente beneficiario della riduzione o altro intestatario del nucleo familiare).

## **Art. 21**

### **Riduzioni per avvio al riciclo delle utenze non domestiche**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge n. 147/2013, l'utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi o fatture con allegati i formulari rifiuti, da presentarsi al Comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di averli avviati al riciclo, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, per un limite massimo pari al 60%, proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo. Tale riduzione è determinata dalla seguente formula:  $IR = (\text{Quantità riciclate in Kg.}) / (\text{Superficie in mq} * \text{Coefficiente KD})$

ove:

IR = importo da rimborsare (comunque non superiore al 60% dell'intera quota variabile)

KD = coefficiente di produzione per la rispettiva categoria fissato in sede di determinazione della tariffa, come da tabelle del D.P.R. n. 158/99.

## **Art. 22**

### **Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 657 della legge n. 147/2013, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento. Nel calcolo della distanza non va conteggiata l'eventuale strada privata da percorrere.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute eventualmente a conferire presso l'isola ecologica comunale i rifiuti prodotti sulle superfici tassabili per le quali pagano il tributo comunale sui rifiuti (TARI).
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 656 della legge n. 147/2013, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **Art. 23**

### **Uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche e riduzioni per avvio al recupero**

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani prodotti previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI mentre rimane dovuta la parte fissa della TARI; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la facoltà per il Comune e per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica da comunicare a mezzo PEC al Comune (indirizzando la comunicazione agli uffici tributi ed ecologia) entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che

intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, indirizzando la comunicazione agli uffici tributi ed ecologia, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dagli stessi uffici, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il termine di presentazione della comunicazione è stato fissato per il 31 maggio 2021, con effetti dal 1° gennaio 2022. Il termine di presentazione è perentorio.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3 è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Pertanto l'utenza resta vincolata al servizio pubblico fino a quando non manifesterà espressamente la volontà di avvalersi del servizio privato nel rispetto dei termini sopra descritti. La presentazione della comunicazione oltre il termine è da ritenersi inefficace e dovrà essere nuovamente presentata nel rispetto dei termini di legge.
5. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività o da suo delegato, ha valore di autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, e deve indicare tutti i seguenti elementi:
  - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e i relativi identificativi catastali;
  - b) le superfici tassabili con relativa indicazione della destinazione d'uso;
  - c) il tipo di attività svolta con relativo codice ATECO;
  - d) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  - e) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
  - f) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato o sarà stipulato apposito contratto.

La comunicazione deve altresì contenere l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers.

Alla comunicazione è obbligatorio allegare il documento di identità del legale rappresentante o suo delegato che sottoscrive ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.

Nel caso in cui il contribuente, entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico, non sia in grado di indicare il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero, potrà darne comunicazione entro e non oltre il 30 novembre del medesimo anno. Nel caso in cui, nel corso del quinquennio, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto venga sostituito, entro trenta giorni dalla variazione dovrà essere data comunicazione al Comune (indirizzando la comunicazione agli uffici tributi

ed ecologia).

6. La comunicazione di cui al comma 5 è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
7. Le utenze non domestiche che diventano soggetti passivi TARI dopo il 30 giugno di ciascun anno e dopo il primo giugno per l'anno 2021, possono da subito avvalersi del gestore privato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani dandone comunicazione – con valore di autodichiarazione ai sensi del comma 5 del presente articolo - al Comune (uffici tributi ecologia) contenente gli elementi essenziali descritti al precedente comma 5, a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività sul territorio comunale. In caso di mancata comunicazione le utenze devono conferire al servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti. La fuoriuscita dal servizio pubblico per le annualità successive avviene entro i termini di legge ordinari come indicati al comma 3 del presente articolo.
8. L'autodichiarazione di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo non sottoscritta è considerata irricevibile e non ha efficacia, pertanto l'utenza continuerà a fruire del servizio pubblico fino a nuova presentazione dell'autodichiarazione nei termini di cui al comma 3.

Nell'ipotesi in cui l'autodichiarazione sia incompleta ovvero non indichi quanto previsto alle lettere a), b), c), d) e) del comma 5 del presente articolo, l'ufficio tributi invita l'utente ad integrarla entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di invito. Trascorso infruttuosamente tale termine verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, pari a Euro 500,00.

Nel caso in cui l'autodichiarazione non riporti il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto e non venga presentata successiva comunicazione entro il 30 novembre, ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'ufficio tributi invita l'utente ad integrarla entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di invito. Scaduto tale termine, si applica la sanzione prevista per infedele dichiarazione pari al 50% della quota variabile della TARI determinata per l'utenza. La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata presentazione della comunicazione di variazione del soggetto con cui è stato stipulato il contratto, prevista dal comma 5, ultimo periodo del presente articolo.

9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una dichiarazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare tramite PEC agli uffici ecologia e tributi, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
10. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve dichiarare al Comune (uffici ecologia e tributi) – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani

avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'attestazione al soggetto (o ai soggetti) che ha (o hanno) effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, contenente anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

11. L'ufficio ecologia del Comune ha facoltà di effettuare controlli a campione ed ispezioni, nella percentuale che verrà annualmente stabilita dal Responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati attraverso il recupero della quota variabile della TARI dovuta, oltre l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli con una sanzione pari al 50% della quota variabile della TARI determinata per l'utenza, fatta salva l'applicazione di sanzioni per violazioni più gravi.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 10 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione oltre l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli con sanzione pari al 50% della quota variabile della TARI determinata per l'utenza, fatta salva l'applicazione di sanzioni per violazioni più gravi.

#### **Art. 24**

##### **Ulteriori riduzioni**

Il Comune può disporre con proprio atto di approvazione delle tariffe ulteriori riduzioni della TARI - ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge n. 147/2013 - per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, a condizione che l'immobile oggetto di riduzione sia oggettivamente inutilizzabile.

#### **Art. 25**

##### **Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Si prevede l'applicazione di non più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

## **Art. 26**

### **Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Art. 27**

### **Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione società, ente, istituto, associazione, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, tipologia dell'attività svolta);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure può essere inoltrata:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
- b) via fax;
- c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Art. 28**

### **Riscossione**

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti (TARI) inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo di norma l'ammontare complessivo in due rate semestrali (con scadenze, se non già definite dalla normativa vigente, stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe). Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento relativo al tributo TARI è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31

dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso parziale pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese previste dalla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è dovuto il pagamento o il rimborso per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.

### **Art. 29**

#### **Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 30**

#### **Attività di controllo e accertamento**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Sugli avvisi notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata A.R., raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione.

### **Art. 31**

#### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il contribuente, in caso di obiettiva e temporanea difficoltà ad adempiere, può presentare istanza di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni

dalla data di notifica dell'avviso di accertamento). L'Ente ha facoltà di concedere o meno la rateizzazione.

2. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile del tributo.
3. L'imposta derivante da avvisi di accertamento ed i relativi accessori (sanzioni ed interessi) possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi legali su ogni rata, secondo il seguente schema:

Fino ad € 100,00	Nessuna rateazione
Da € 100,01 ad € 500,00	Fino a 4 rate mensili o 2 bimestrali
Da € 500,01 ad € 3.000,00	Fino a 12 rate mensili o 6 bimestrali
Da € 3.000,01 ad € 6.000,00	Fino a 24 rate mensili o 12 bimestrali
Da € 6.000,01 ad € 20.000,00	Fino a 36 rate mensili o 18 bimestrali
Da € 20.000,01 ad € 30.000,00	Fino a 48 rate mensili o 24 bimestrali
Da € 30.000,01 ad € 50.000,00	Fino a 60 rate mensili o 30 bimestrali
Oltre € 50.000,00	Fino a 72 rate mensili o 36 bimestrali

4. In caso di mancato pagamento di massimo due rate mensili, anche non consecutive, o una rata bimestrale, il contribuente decade dal beneficio della dilazione con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo. In caso di ulteriore richiesta di dilazione, la rateizzazione del debito può essere concessa fino ad un massimo di 24 rate mensili o 12 bimestrali. In caso di ulteriore decadenza dal beneficio, non sono possibili ulteriori dilazioni di pagamento.

### **Art. 32**

#### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'atto di riscossione coattiva, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, nonché gli altri atti indicati dal decreto legislativo n. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

### **Art. 33**

#### **Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 695 della legge n. 147/2013.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00 ai sensi dell'art. 1, comma 696 della legge n. 147/2013.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato con un minimo di Euro 50,00, ai sensi dell'art. 1, comma 697 della legge n. 147/2013.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 1 comma 698 della legge n. 147/2013.
5. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

#### **Art. 34**

##### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'importo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Non si procede al rimborso qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di interessi, non superi l'importo di Euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Art. 35**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.